

COMUNE DI BOGLIASCO

Città Metropolitana di Genova

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 23-03-2017

Oggetto: AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **18:30** si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Risultano:

Brisca Gianluigi	P	DANERO PILAR FEDERICA	P
Pastorino Luca	P	BOLOGNINI LORENZO	P
CROSIO FILIPPO	P	CELLE ANGELO PAOLO	P
OLIVA LAURA	P	ION SCOTTA ANNA	P
MANGINI PAOLA MARIA	P	GORIN GIACOMO	P
SCARPA GIOVANNI	P	PERATONER LUCA	P
GILLI LORENZO	P		

PRESENTI...: 13

ASSENTI.....: 0

Assume la presidenza il Dott. Luca Pastorino, in qualità di Consigliere. Partecipa il Segretario Generale, Dott. Domenico Scrocco. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 19/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 in data 27/07/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, era stata approvata l'applicazione della Tasi alle **sole abitazioni principali e relative pertinenze**, escluse le cat. A1, A8 e A9;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari **adibite ad abitazione principale** del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 ed il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rfinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamata la propria deliberazione n. 23 in data 11/04/2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, questo Comune non ha applicato la TASI ai sensi di quanto disposto dalla legge 28/12/2015 n. 208 come sopra descritta;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta 2017, non può applicare la Tasi alle abitazioni principali e pertinenze (legge 28/12/2015 n. 208), né prevedere l'applicazione della stessa ad altre tipologie di immobili in quanto comporterebbe un aumento di tributi;

Ritenuto necessario, anche per l'anno 2017, di confermare l'azzeramento dell'aliquota Tasi, nel rispetto dell'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, per le abitazioni principali e pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che presso gli uffici comunali viene conservata la registrazione magnetofonica della presente seduta;

Il Presidente dà la parola all'Assessore Bolognini.

L'Assessore spiega che si tratta di approvare una delibera che prevede l'azzeramento della TASI per tutte le tipologie di immobili.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone in votazione la pratica.

Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 13, favorevoli all'unanimità;

DELIBERA

- 1) di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l'aliquota TASI su tutte le tipologie di immobili;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Con successiva richiesta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 13, favorevoli all'unanimità

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. D'Amico Sandra

Bogliasco, li 24-02-2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. D'Amico Sandra

Bogliasco, li 24-02-2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Domenico Scrocco

Il Presidente

F.to Dott. Luca Pastorino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile procedimento amministrativo certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **11-04-2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al **26-04-2017**.

Li, **11-04-2017**

IL RESPONSABILE

F.to Rag. Maddalena Terrile

Questa deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.vo n.267 del 18/8/2000.

Li, **11-04-2017**

IL RESPONSABILE

F.to Rag. Maddalena Terrile

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, **11-04-2017**

IL RESPONSABILE

Rag. Maddalena Terrile



La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il **22-04-2017**

Li, **22-04-2017**

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO